



# **Ordinanza sulle misure nel settore dell'assicurazione contro la disoccupazione riguardo al coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione) (Proroga della procedura di conteggio sommaria e reintroduzione di altre mi- sure)**

## **Modifica del 26 gennaio 2022**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione del 20 marzo 2020<sup>1</sup> è modificata come segue:

### *Art. 3*

In deroga agli articoli 32 capoverso 2 e 37 lettera b della legge federale del 25 giugno 1982<sup>2</sup> sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI), nessun periodo d'attesa è dedotto dalla perdita di lavoro computabile.

### *Art. 4*

<sup>1</sup> In deroga all'articolo 33 capoverso 1 lettera e LADI<sup>3</sup>, una perdita di lavoro è computabile se concerne persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata o da un rapporto di tirocinio.

<sup>2</sup> Le persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto se l'azienda, conformemente all'ordinanza COVID-19 situazione particolare del 23 giugno 2021<sup>4</sup>, deve limitare l'accesso alle persone provviste sia di un certificato di vaccinazione o guarigione sia di un certificato di test.

<sup>3</sup> Le persone vincolate da un rapporto di tirocinio hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto se:

- 1 RS 837.033
- 2 RS 837.0
- 3 RS 837.0
- 4 RS 818.101.26

- a. la loro formazione continua a essere garantita;
- b. l'azienda, conformemente all'ordinanza COVID-19 situazione particolare, deve limitare l'accesso alle persone provviste sia di un certificato di vaccinazione o guarigione sia di un certificato di test; e
- c. l'azienda non riceve nessun altro sostegno finanziario per coprire i loro salari.

#### *Art. 7*

In deroga all'articolo 38 capoverso 3 lettere b e c LADI<sup>5</sup>, il datore di lavoro non presenta alla cassa di disoccupazione il conteggio sull'indennità per lavoro ridotto pagata ai suoi lavoratori e la conferma secondo cui assume l'obbligo di continuare a pagare i contributi alle assicurazioni sociali.

#### *Art. 8f*

<sup>1</sup> In deroga agli articoli 31 capoverso 3 lettera a e 33 capoverso 1 lettera b LADI<sup>6</sup>, il lavoratore su chiamata il cui grado di occupazione subisce forti oscillazioni (superiori al 20 %) ha altresì diritto all'indennità per lavoro ridotto se:

- a. è impiegato a tempo indeterminato da almeno sei mesi nell'azienda che chiede il lavoro ridotto; e
- b. l'azienda, conformemente all'ordinanza COVID-19 situazione particolare del 23 giugno 2021<sup>7</sup>, deve limitare l'accesso alle persone provviste sia di un certificato di vaccinazione o guarigione sia di un certificato di test.

<sup>2</sup> La perdita di lavoro è determinata in base agli ultimi sei o 12 mesi che precedono l'inizio del lavoro ridotto da parte del lavoratore su chiamata interessato; è presa in considerazione la perdita di lavoro più favorevole per il lavoratore.

<sup>3</sup> L'articolo 57 dell'ordinanza del 31 agosto 1983<sup>8</sup> sull'assicurazione contro la disoccupazione non si applica ai lavoratori su chiamata il cui grado di occupazione è soggetto a forti oscillazioni.

#### *Art. 8g*

<sup>1</sup> In deroga all'articolo 35 capoverso 1<sup>bis</sup> LADI<sup>9</sup>, la perdita di lavoro di oltre l'85 per cento dell'orario normale di lavoro dell'azienda può superare quattro periodi di conteggio tra il 1° marzo 2020 e il 31 marzo 2021 e tra il 1° gennaio 2022 e il 31 marzo 2022.

<sup>2</sup> Dal 1° aprile 2021 al 31 dicembre 2021 e dal 1° aprile 2022 i periodi di conteggio dell'indennità per lavoro ridotto per i quali tra il 1° marzo 2020 e il 31 marzo 2021 e tra il 1° gennaio 2022 e il 31 marzo 2022 la perdita di lavoro è ammontata a oltre

<sup>5</sup> RS 837.0

<sup>6</sup> RS 837.0

<sup>7</sup> RS 818.101.26

<sup>8</sup> RS 837.02

<sup>9</sup> RS 837.0

l'85 per cento dell'orario normale di lavoro dell'azienda non sono computati nel calcolo del diritto a quattro periodi di conteggio di cui all'articolo 35 capoverso 1<sup>bis</sup> LADI.

*Art. 8i*

<sup>1</sup> In deroga agli articoli 34 capoverso 2 e 38 capoverso 3 lettera b LADI<sup>10</sup>, la perdita di guadagno computabile è calcolata in procedura sommaria e l'indennità per lavoro ridotto è versata in forma forfettaria.

<sup>2</sup> La percentuale della perdita di lavoro imputabile a motivi economici risulta dal rapporto tra la somma delle ore che le persone interessate dal lavoro ridotto hanno perso e la somma delle ore che le persone aventi diritto all'indennità devono effettuare.

<sup>3</sup> La perdita di guadagno computabile corrisponde alla percentuale della perdita di lavoro imputabile a motivi economici rispetto alla somma dei guadagni determinanti di tutte le persone aventi diritto all'indennità.

<sup>4</sup> Se l'azienda presenta redditi modesti secondo l'articolo 17a lettera a numeri 1 e 2 della legge COVID-19 del 25 settembre 2020, la perdita di guadagno computabile è calcolata in procedura sommaria separatamente per ogni categoria di reddito.

*Art. 9 cpv. 9 e 10*

<sup>9</sup> La durata di validità secondo il capoverso 8 è prorogata fino al 30 giugno 2022.

<sup>10</sup> Gli articoli 3, 4, 7, 8f e 8i hanno effetto sino al 31 marzo 2022.

## II

L'ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione del 31 agosto 1983<sup>11</sup> è modificata come segue:

*Art. 46 cpv. 4 e 5, 50 cpv. 2 e 57a cpv. 1*

*Abrogati*

*Art. 63* Computo del reddito conseguito con un'occupazione provvisoria

(Art. 41 cpv. 4 LADI)

Il reddito conseguito con un'occupazione provvisoria non è computato nel calcolo della perdita di guadagno.

<sup>10</sup> RS 837.0

<sup>11</sup> RS 837.02

III

1 Fatto salvo il capoverso 2 la presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2022.

2 Gli articoli 4 e 8<sup>f</sup> entrano retroattivamente in vigore il 20 dicembre 2021.

3 La cifra II ha effetto sino al 31 marzo 2022; dopo tale data tutte le modifiche in essa contenute decadono.

26 gennaio 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio  
Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter  
Thurnherr